



CITTA' DI PIOLTELLO

**Direzione Gestione e Pianificazione
Territoriale e Ambientale**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN
DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIOLTELLO**

redatto da:

Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale
Arch. Paolo Margutti

INDICE GENERALE

Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA	3
Art. 2. DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TARIFFE.....	3
Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DI FORNITURA - VERIFICHE.....	4
Art. 4. SOGGETTI AMMESSI.....	5
Art. 5. DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	5
Art. 6. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	5
Art. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	5
Art. 8. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE.....	6
Art. 9. CAUZIONI E GARANZIE.....	6
Art. 10. PENALI.....	7
Art. 11. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE	7
Art. 12. TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	8
Art. 13. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
Art. 14. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	8
Art. 15. SUBAPPALTO	9
Art. 16. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.....	9
Art. 17. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	9
Art. 18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	9
Art. 19. DOMICILIO E FORO COMPETENTE.....	9
Art. 20. NORME DI RINVIO	9

Art. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

1.1 L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale per uso cucina, produzione di acqua calda, riscaldamento, alimentazione impianti termici, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, franco Gruppi di misura installati presso gli immobili comunali e le strutture di competenza dell'Amministrazione Comunale, elencati nell'ALLEGATO "A" – Elenco luoghi di fornitura –.

1.2 L'Aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- nuovi allacci;
- dismissioni;
- vulture;
- spostamenti di gruppi di misura ed, altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica. A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax/e-mail e comunicare il nominativo di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori del Comune per ogni esigenza.

1.3 La quantità di gas metano, misurata in standard metri cubi (Smc) che l'Aggiudicatario somministrerà all'Amministrazione, verrà quantificata a mezzo contatori fiscali attualmente installati in ciascuno dei punti di riconsegna previsti. L'Amministrazione Comunale non rilascerà alcun titolo a garanzia dei quantitativi di somministrazione richiesti. Eventuali consumi inferiori o superiori rispetto alle quantità indicate non daranno diritto all'Aggiudicatario di richiedere indennizzi o di applicare penali nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

1.4 Il corrispettivo si intende comprensivo della fornitura, trasporto, stoccaggio, vettoriamento, distribuzione, eventuali quote fisse e di qualsiasi addizionale ed onere previsti dalle vigenti leggi, nei termini stabiliti al successivo art 2.

1.5 In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

1.6 Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: CIG: **635907390A**.

Art. 2. DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TARIFFE

2.1 L'Aggiudicatario si impegna a fornire il gas metano oggetto del presente Capitolato per il periodo di 2 anni decorrere dall'attivazione della fornitura.

Il Comune si riserva di far iniziare la fornitura entro 40 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

La fornitura complessiva oggetto dell'appalto, per il periodo di due anni, è determinata, sulla base dei consumi sostenuti dall'AC relativa al periodo intercorrente tra GENNAIO 2014 e DICEMBRE 2014 per un totale annuo di 755.000 Smc e complessivo sul biennio di un totale di 1.510.000 Smc

L'importo presunto e non garantito della fornitura per il periodo di due anni, è stimato in circa € 901.000,00 al netto di IVA.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi il Comune di Pioltello in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di gas metano.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopra indicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di gas metano che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

2.2 La gara verrà esperita con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto.

Il riferimento del costo finito del gas espresso in €/mc, al quale sarà applicato lo sconto, espresso in percentuale offerta dal fornitore, sarà quello definito da CONSIP S.p.a. Il prezzo CONSIP, da prendere come riferimento è quello pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it, relativamente al mese precedente a quello di pubblicazione del bando di gara – Lotto riferito alla Lombardia - (relativamente alle Categorie d'Uso termiche e a consumi inferiori a 1.000.000 smc/anno) ed altresì presente nel

modello di offerta economica predisposto dall'Amministrazione.

L'offerta economica dovrà essere espressa facendo riferimento al corrispettivo proposto da CONSIP S.p.a. Verranno ammesse alla gara solo le offerte al ribasso rispetto ai prezzi praticati da CONSIP S.p.a. e posti a base di gara.

Il ribasso dovrà essere espresso, in cifre ed in lettere, in termini di percentuali in ribasso.

Il prezzo più basso che risulterà dal ribasso per il prezzo posto a base di gara ridotti della percentuale di ribasso, costituirà la migliore offerta, fatte salve le verifiche in tema di anomalia dell'offerta stessa.

La fornitura di gas dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sulla base delle utenze esistenti.

Nell'offerta economica dovrà essere indicato lo **SCONTO ESPRESSO IN PERCENTUALE** da esprimersi sia in cifre, arrotondate al secondo decimale, sia in lettere, tenendo presente che in caso di discordanza tra una e l'altra indicazione, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione (art.72, comma 2, R.D. 23/05/1924 n. 827).

2.3 Il prezzo offerto dovrà essere ugualmente applicato a tutte le utenze attuali e future (ad esempio nuove forniture anche derivanti dalla conversione del vettore calore) per l'intera durata dell'appalto (2 anni).

2.4 Per tutta la durata del contratto, qualora il prezzo della fornitura del gas, aggiornato nelle modalità sopra descritte, dovesse risultare superiore al prezzo stabilito dalla relativa convenzione CONSIP in vigore, l'AC procederà con la rescissione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 10, senza alcun onere a proprio carico ai sensi dell'art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 e s.m.i., qualora l'Aggiudicatario non provveda, a seguito di richiesta avanzata dall'A.C., ad allineare il proprio prezzo di fornitura a quello stabilito dalla convenzione CONSIP citata.

Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DI FORNITURA -

3.1 L'Aggiudicatario si impegna a fornire, per la totalità dei punti di consegna indicati, la quantità necessaria a soddisfare i fabbisogni di ogni impianto. La fornitura deve rispondere ai criteri di qualità previsti dalla AEEGSI. Non sarà applicata all'AC alcuna penale relativa ad errata previsione dei volumi prelevati, su alcun orizzonte temporale e non sarà applicata alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali ed anno termico.

Art. 4. SOGGETTI AMMESSI

4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori autorizzati alla vendita del gas agli utenti finali rilasciata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 164/2000, come risultanti dal sito dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che possano dimostrare un fatturato specifico per la vendita di gas naturale (metano), negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non inferiore a 10.000.000 di euro, IVA esclusa e di aver eseguito nell'ultimo anno (solare e/o termico) forniture di gas metano, sul mercato libero, per una quantità di almeno 50.000.000 Smc (cinquantamiloni). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale requisito andrà posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Art. 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

5.1 L'Aggiudicatario dovrà provvedere per conto dell'Amministrazione, l'espletamento di tutte le pratiche amministrative di risoluzione e/o volturazione utenze relative al contratto con il Fornitore precedente ovvero, ove ciò non fosse possibile tecnicamente, fornire ogni tipo di collaborazione necessaria per giungere a detto scopo. Alla scadenza del contratto dovrà in ogni caso essere garantita la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

5.2 Ogni nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'Aggiudicatario. Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale.

5.3 Ove per andamento climatico favorevole, per contenimento dei consumi in base a norme legislative o per qualsiasi altro motivo, dovesse verificarsi nel corso dell'anno un consumo inferiore alle previsioni di cui sopra il Comune di Pioltello sarà tenuto al pagamento delle sole forniture di gas erogate, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese di sorta in relazione alle previsioni stesse. Qualora si dovessero superare i quantitativi suesposti, l'Aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura del combustibile fino al soddisfacimento delle esigenze dell'Ente, mantenendo invariato il prezzo offerto in sede di gara per le quantità eccedenti la suesposta quantità prevista.

Art. 6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 La fatturazione periodica verrà effettuata per utenza, dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti di trasparenza previsti dalle specifiche delibera dell'AEEGSI. La fatturazione in ogni caso dovrà evidenziare le seguenti voci:

- a) il prezzo della fornitura del gas composto dalle singole componenti come indicato al precedente articolo 2 ed in conformità a quanto previsto dall'AEEGSI.
- b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico del Comune di Pioltello e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- c) la fattura dovrà riportare almeno una lettura effettiva semestrale del contatore la fattura, dovrà recare l'identificazione dell'utenza, tramite: ID/PDR, matricola contatore, denominazione struttura asservita, ubicazione.

6.2 La fatturazione dei consumi avrà periodicità mensile. La fatturazione dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi indicati dai gruppi di misura dei singoli Pdr. La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto l'Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenze.

Qualora il Comune di Pioltello nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire su supporto informatico i file della fatturazione relativa ai consumi mensili, secondo le specifiche e le modalità tecniche/informatiche che saranno indicate dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pioltello, oltre al riepilogo mensile delle fatture.

I termini di pagamento delle fatture sono fissati in 30 giorni data ricevimento fattura elettronica e comprovata dall'avvenuta accettazione della stessa da parte del Servizio preposto. La ditta aggiudicatrice dovrà inviare separatamente dalle fatture dei consumi, le fatture relative a preventivi per nuovi allacciamenti, spostamenti contatore ed eventuali ulteriori oneri non di consumo.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso se non nei casi previsti da specifiche disposizioni dell'AEEGSI, il Fornitore potrà sospendere la fornitura del gas metano.

Anche in caso di aggiudicazione della fornitura ad un raggruppamento di concorrenti la fatturazione dovrà avvenire, per ogni utenza, da parte di un solo soggetto.

Art. 7. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

7.1 La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa, quanto dell'Amministrazione e dei terzi, in virtù delle forniture eseguite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 8. CAUZIONI E GARANZIE

8.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, il concorrente è obbligato, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs 163/2006 o versamento presso la Tesoreria dell'Ente o equivalente) pari al 2%, dell'importo a base d'appalto, pari a 18.020,00 euro (euro_diciottomilazeroventi):

- a) prevedere espressamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- c) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, senza scadenze automatiche anticipate;

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è pari all'1% dell'importo netto a base d'appalto, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalla legge.

In caso di associazione temporanea di concorrenti per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento; diversamente non è ammessa alcuna riduzione.

L'aggiudicatario è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all'importo stabilito con le modalità dettate dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto. Anche per la garanzia definitiva si applica l'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Art. 9. PENALI

9.1 L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, per quanto riguarda sia la puntualità e la qualità, sia la perfetta esecuzione del servizio.

9.2 Per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nell'esecuzione di qualsivoglia adempimento previsto nel presente capitolato verrà applicata una penale pari a 100,00.

9.3 L'importo della penale verrà trattenuto dal deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere reintegrato entro 15 giorni come specificato nell'art.9. Il difetto di ricostituzione nei tempi previsti sarà considerato automaticamente inadempimento contrattuale.

Le irregolarità e le inadempienze verranno previamente contestate per iscritto dall'Amministrazione (tramite fax o posta elettronica), con l'imposizione di un termine all'Impresa, non inferiore a 5 giorni, per presentare eventuali giustificazioni

Art. 10. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE

10.1 Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso di ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'Aggiudicatario eccedente i 60 (sessanta) giorni;

10.2 Nel caso di interruzioni della fornitura non dipendenti da forza maggiore o da motivi di sicurezza l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento della cauzione e risarcimento dei danni ulteriori. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

1) giusta causa;

2) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. il deposito contro l'Aggiudicatario di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

b. la perdita dell'autorizzazione alla vendita del gas rilasciata dal ministero delle Attività Produttive;

c. perdita dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

10.3 Qualora le deduzioni per penali applicate superino il 10% dell'importo di contratto, il Committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

10.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto, nei seguenti casi:

- 1) Qualora il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine di 5 giorni lavorativi all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- 2) Allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- 3) Qualora il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- 4) Allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- 5) Nel caso che si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- 6) Per le aziende tenute alla redazione del DVR ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui all'art. 2 co. 1 lett. h) e f) D.Lgs 81/08 e s.m.i. nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto, previa diffida alla regolarizzazione;
- 7) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
- 8) per le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'Aggiudicatario;
- 9) Nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11. TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

11.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

11.2 Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

11.3 Il Comune ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva.

Art. 12. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il Comune non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs 163/2006.

Art. 13. DISCIPLINA CONTRATTUALE

13.1 L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo, registrazione del contratto, diritti di rogito, accessorie e conseguenti) sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione.

13.2 Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta. È facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento

dell'appalto mediante

le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006).

13.3 Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, il presente Capitolato di appalto ed i relativi allegati.

Art. 14. SUBAPPALTO

14.1 Il subappalto e la cessione del contratto sono regolati dagli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006. In ogni altro caso, per tutta la durata del servizio (proroga tecnica compresa) è vietata per l'Impresa contraente la cessione, anche parziale, del contratto.

14.2 Il subappalto non potrà comunque riguardare più del 30% dell'importo complessivo del contratto. Gli offerenti devono indicare in sede di offerta le parti di fornitura e/o servizi che intendono eventualmente subappaltare.

14.3 È fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso contrario l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

L'aggiudicatario deve garantire la gestione e risoluzione dei Reclami e delle Richieste dell'Amministrazione appaltante, per conto dell'Impresa a cui viene dato il subappalto

Art. 15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

15.1 In ottemperanza al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti in occasione della gara d'appalto di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della stessa.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 16. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

16.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Milano. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

17.2 Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs 196/2003. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

Art. 18. DOMICILIO E FORO COMPETENTE

18.1 A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Milano.

Art. 19. NORME DI RINVIO

19.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano:

- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- DM 37/08 e s.m.i.;
- Le delibere dell'AEEG, nonché le eventuali ulteriori normative in materia.